



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 14 ottobre 2015

NUMERO AFFARE [REDACTED]

NUMERO AFFARE [REDACTED]

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ministero dell'interno.

quanto al ricorso n. [REDACTED]: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, appuntato scelto dei carabinieri, -OMISSIS-, per l'annullamento del decreto del ministero della difesa [REDACTED], concessivo del beneficio della speciale elargizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90;

quanto al ricorso n. [REDACTED]: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- per l'annullamento del decreto del ministero dell'interno del [REDACTED], nella parte in cui non gli è stata attribuita la speciale elargizione dei benefici riservati alle vittime del dovere e soggetti equiparati di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

LA SEZIONE

Vista la relazione [REDACTED], con la quale il ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso [REDACTED],

visto il ricorso, datato [REDACTED], proposto al ministero della difesa;

vista la relazione [REDACTED], con la quale il ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso [REDACTED];

visto il ricorso, datato [REDACTED], proposto al ministero dell'interno;

visto il proprio parere interlocutorio adottato nelle adunanze del [REDACTED]

vista la nota di adempimento del ministero della difesa del [REDACTED]

visto il ricorso per motivi aggiunti, [REDACTED],

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere [REDACTED]

Premesso:

L'appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri -OMISSIS- con il ricorso del [REDACTED] impugna il decreto del ministero della difesa [REDACTED] di parziale accoglimento dell'istanza per l'ottenimento della speciale elargizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90. Sostanzialmente impugna anche i verbali della commissione medica ospedaliera [REDACTED] del [REDACTED] nella parte relativa alla determinazione della percentuale d'invalidità complessiva riconosciutagli per l'infermità "orchiectomia radicale dx" quantificata nella misura del 21% anziché nella misura del 50%, ovvero, in subordine, del 42%.

Con il ricorso del [REDACTED] impugna il decreto del Capo della polizia [REDACTED] di parziale accoglimento dell'istanza per l'ottenimento dei benefici riservati alle [REDACTED]

vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266. Sostanzialmente impugna i verbali della commissione medica ospedaliera di La [REDACTED] n. [REDACTED] nella parte relativa alla determinazione della percentuale d'invalidità complessiva riconosciutagli per l'infermità "orchiectomia radicale dx" quantificata nella misura dell'11% anziché del 50%, ovvero, in subordine, del 42%. Impugna anche il diniego della speciale elargizione, motivato col fatto che gli era stato già corrisposto un importo di euro [REDACTED] in virtù del decreto del ministero della difesa [REDACTED], concessivo del beneficio della speciale elargizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90.

Il militare ha prestato servizio in alcune missioni internazionali di pace nei territori della Bosnia, dell'Albania, del Kosovo e dell'Afghanistan.

Nel mese di [REDACTED] è stato sottoposto ad intervento chirurgico di "orchiectomia radicale dx" in conseguenza di "seminoma misto a tumore germinale", in relazione al quale, con nota [REDACTED], ha richiesto al competente ministero della difesa "l'attribuzione in suo favore ed in favore dei suoi familiari dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo".

All'esito del relativo procedimento il ministero della difesa, con note del [REDACTED], rappresentava che con decreto ministeriale [REDACTED] era stata attribuita all'appuntato scelto -OMISSIS- la speciale elargizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 per l'ammontare complessivo di € [REDACTED].

Nel contempo il ministero dell'interno, interessato dal ricorrente per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, concluso l'articolato procedimento istruttorio nel corso del quale faceva proprio sia il parere del comitato di verifica per le cause di servizio reso nell'adunanza del [REDACTED]

[REDACTED], sia il verbale della commissione medica ospedaliera [REDACTED]

[REDACTED], con il decreto impugnato ha riconosciuto il militare "vittima del dovere", stabilendo però che non gli può essere attribuita la speciale 'elargizione, essendogli già stato corrisposto, con il provvedimento del ministero della difesa, l'importo spettantegli (espresso divieto di cumulo disciplinato dagli articoli 13 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 e 1084 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90).

Con i ricorsi in esame il signor -OMISSIS- chiede fra l'altro di provvedere, se del caso anche con consulenza tecnica, alla rideterminazione della percentuale d'invalidità già riconosciutagli, perché era stato valutato dalla stessa commissione medica ospedaliera nello stesso periodo - [REDACTED] - in maniera difforme, cioè con due diverse percentualizzazioni dell'invalidità permanente a fronte della medesima infermità; tale incongruenza risulta dai verbali emessi ambedue il [REDACTED] e precisamente: a) con il numero di protocollo n. [REDACTED] ([REDACTED]) un'invalidità complessiva del [REDACTED] e b) con il numero di protocollo n. [REDACTED] ([REDACTED]) un'invalidità complessiva del [REDACTED]. Ritiene che tale invalidità dovrebbe raggiungere il [REDACTED] ovvero, in subordine, almeno il [REDACTED].

Con i ricorsi in esame il ricorrente censura, oltre ai vizi propri dei provvedimenti ministeriali impugnati, i risultati ai quali la commissione medica ospedaliera era giunta e principalmente la differente invalidità complessiva accertata rispettivamente in ragione dell'[REDACTED] e del [REDACTED], nonché l'entità dell'invalidità permanente e del danno biologico. Disapprova la mancata valutazione del danno morale la cui determinazione, giusta il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (già articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 n. 37), viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una

misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

La commissione medica ospedaliera ed il presidente della commissione ritengono che in sede di accertamento del danno biologico sia già stato considerato anche il danno morale e che la differente valutazione dell'invalidità permanente nei due verbali, che ad una prima osservazione può apparire illogica, è invece giustificata dai differenti criteri utilizzati per la valutazione, tenuto conto delle indicazioni date dalla normativa di riferimento (d.p.r. n. 243/2006 versus d.p.r. n. 37/2009).

I ministeri dell'interno e della difesa concludono per il rigetto del ricorso.

Questa commissione speciale ha adottato nell'adunanza [REDACTED] un parere interlocutorio ritenendo, al fine di esprimere un tranquillante parere sulla questione dedotta con l'impugnazione in esame, di dover disporre una verifica tesa ad accertare se al signor -OMISSIS- debbano essere attribuite percentuali maggiori in riferimento all'invalidità permanente, al danno biologico, al danno morale ed infine all'invalidità complessiva. Ha affidato la suddetta verifica, disposta ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, al collegio medico legale presso il ministero della difesa, invitando l'Amministrazione deputata all'istruttoria del ricorso a trasmettere a quell'organo la documentazione necessaria e specificando che esso avrebbe potuto, ove lo avesse ritenuto utile, sottoporre a visita l'interessato; a tal fine assegnando all'alto organo medico-legale il termine di centoventi giorni decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa del parere interlocutorio.

Il ministero della difesa ha adempiuto con nota del [REDACTED] n. [REDACTED] trasmettendo il parere assunto [REDACTED] dal collegio medico legale medico il quale:

a) giustifica i differenti risultati di percentualizzazioni dell'invalidità permanente a fronte della medesima infermità risultanti dai verbali n. [REDACTED] e n. [REDACTED] sopra meglio specificati come segue:

"Dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'App.to Sc. C.C. -OMISSIS- [REDACTED] richiedeva con distinte istanze la concessione della "Speciale elargizione quale soggetto esposto all'uranio impoverito ed alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico" e di quella relativa al riconoscimento di "Vittima del dovere" o categorie equiparate" per l'infermità: "Esiti di orchietomia destra con posizionamento di protesi per seminoma misto del testicolo". Ricordiamo che i suddetti benefici sono disciplinati dal DPR 03/03/2009 n. 37 e, rispettivamente, dal DPR 07/07/2006 n. 243.

Le suddette normative di riferimento prevedono differenti criteri per la determinazione dell'invalidità permanente.

La normativa di cui al DPR 243/2006 (vittime del dovere o categorie equiparate) prevede che la percentualizzazione dell'invalidità permanente (IP) venga effettuata in base alle tabelle di invalidità civile di cui al DM Sanità 05/02/1992 e che la percentualizzazione del danno biologico (DB) venga valutata in base alla tabella delle menomazioni di cui al DM Lavoro e Previdenza Sociale del 12/07/2000.

In base a tale normativa, l'infermità "Esiti di orchietomia dx con posizionamento di protesi per seminoma misto del testicolo" comporta un'invalidità permanente dell'11 %, essendo assimilabile al codice 9322 (Neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) della normativa di riferimento, ed una percentuale di danno biologico del 10%, essendo assimilabile al codice 131 (neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale) della normativa di riferimento.

La normativa di cui al DPR 37/2009 (soggetti esposti all'uranio impoverito ed alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotti dall'esplosione di materiale bellico) prevede che l'Invalidità Complessiva (I.C.) sia risultante dalla somma del danno biologico (DB) col danno morale (D M) e colla differenza tra l'Indennità permanente (IP) e il Danno Biologico secondo la formula $IC = DB + DM + (IP - DB)$.

La percentuale d'invalidità permanente (IP) è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi d'Invalidità Civile di cui al Decreto Ministero della Sanità 05/02/1992 e successive modificazioni, ed il valore determinato in base alle tabelle pensionistiche di cui al DPR 915/78 e successive modificazioni."

Il collegio medico legale, adempiendo alla verifica affidatagli da questa Commissione speciale ha determinato l'infermità del ricorrente come segue:

"Risulta equa la percentuale di invalidità permanente nella misura del 21 % precedentemente assegnata;

Risulta equa la percentuale di danno biologico nella misura del 10% precedentemente assegnata;

Va attribuita una percentuale maggiore di danno morale ed esattamente del 3% rispetto a quella precedentemente assegnata (in considerazione della giovane età del soggetto menomato);

Infine anche all'invalidità complessiva va attribuita una percentuale maggiore, e precisamente del 24%, rispetto a quella precedentemente assegnata."

Considerato:

Va disposta la riunione dei ricorsi, stante la loro connessione, in quanto rivolti entrambi ad ottenere i benefici riservati alle persone danneggiate per l'esposizione, a seguito del servizio prestato nel corso delle missioni all'estero, all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali pesanti dispersi nell'ambiente da materiale bellico.

In applicazione dell'articolo 1089 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 il ministero dell'interno giustamente ha rigettato l'istanza di erogazione dell'elargizione di cui all'articolo 1079 dello stesso decreto a causa di riconoscimento di "vittima del dovere o categorie equiparate" per l'infermità: "Esiti di orchietomia destra con posizionamento di protesi per seminoma misto del testicolo", erogabile

soltanto qualora il richiedente non abbia già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Solo nel caso in cui venga accertata una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella già riconosciuta, l'elargizione è determinata per differenza; tale fatto non risulta dalla documentazione in atti.

I pareri delle commissioni mediche ospedaliere ed anche quelli del comitato di verifica per le cause di servizio nonché del collegio medico legale istituito presso il ministero della difesa sono organi, composti di medici e tecnici specializzati, al quale la legge attribuisce la funzione di esprimersi sulla percentualizzazione dell'invalidità permanente, del danno biologico, del danno morale e dell'invalidità complessiva. Detti pareri sono un giudizio, che - come tutti i giudizi espressi da organi a ciò deputati dalla legge - possono esser sindacati solo per illogicità o per omessa o errata considerazione di fatti, e non possono invece esser censurati nel merito.

Nel caso di specie i pareri delle commissioni mediche ospedaliere sono privi dell'assegnazione di una percentuale per il danno morale ed il collegio medico legale, a cui è stata affidata la verifica, mentre conferma le percentuali già accertate, attribuisce al ricorrente una percentuale per il danno morale in ragione del 3 %" ... *in considerazione della giovane età del soggetto menomato.*"

Posto che la determinazione del danno morale è fino al massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico (accertato nel 10%), non si comprende se la giovane età della persona, che è l'unico elemento considerato dal collegio medico, abbia influito in senso favorevole o in senso sfavorevole. Pertanto sul punto la motivazione è inesistente, e il ricorso va accolto in parte, annullando la determinazione del danno morale, che andrà riesaminata.

Ora, la determinazione del danno morale, giusta il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (già articolo 5 decreto Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 n. 37), viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. Giusta queste norme, essendo il danno morale attribuibile fino a due terzi del danno biologico (accertato nella percentuale del 10%) la motivazione è carente perché proprio per la giovane età la menomazione subita dal soggetto, età in cui si deve tenere conto oltre che dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo anche della lesione della dignità della persona, dev'essere considerata in misura adeguata e proporzionata se non attribuita nella misura massima.

In questi termini il ricorso merita accoglimento.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto in parte, come sopra specificato.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

L'ESTENSORE
[REDACTED]

IL PRESIDENTE
[REDACTED]

IL SEGRETARIO
[REDACTED]